

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 48 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 09/2017 dell'1.06.2017 SIAN Vittoria

II COMMISSARIO

Visto il verbale di contestazione n.° 09/2017 del 1.06.2017, redatto presso gli uffici del Servizio Ispettivo del S.I.A.N. di Vittoria, a seguito controllo effettuato dai T.d.P. Dr. Corrado Biazzo e Isp. Bruno Marotta, in data 5/8 maggio 2017, in servizio di vigilanza congiunta con Polstrada di Vittoria, con il quale è stata accertata a carico della Ditta Soc. Agr. F.lli Belmonte s.s., con sede in Vittoria, Via Francesco Domicolo n.23, della quale è legale rappresentante il sig. Belmonte Daniele, nato il 30.06.76 a Vittoria ed ivi residente in Via Francesco Domicolo n.23, la **violazione dell'art. 6 del Reg. CEE n.° 852/2004**, "**per avere, omesso di comunicare all'Autorità Competente la Registrazione (D.I.A.), prevista per l'esercizio dell'attività di Produzione Primaria, sanzionata con l'art. 6 comma 3, del D. L. n.193 del 6.11.2007**"; che si è, pertanto, proceduto alla redazione del VERBALE DI CONSTATAZIONE, prescrivendo di presentare, presso il SIAN di Vittoria, la comunicazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).

Considerato che al responsabile, Sig. Belmonte Daniele, quale trasgressore e legale rappresentante, è data facoltà di eseguire ai sensi art. 16 L. 689/1981, con effetto liberatorio dall'illecito, il pagamento in misura ridotta della somma di € 3.000,00. Detta somma è pari al doppio del minimo di €. 1.500,00 e al terzo del massimo della sanzione prevista, per la norma violata;

Atteso che il sopradetto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato a mezzo posta, al Sig. Belmonte Daniele n.q. sopraccitata, in data 7.06.2017, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16 L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 3.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la suddetta violazione è da ascrivere al Sig. Belmonte Daniele nella predetta qualità, che, lo stesso, ha presentato scritti difensivi, nei quali facendo erroneo riferimento alla L. n.241/90 anziché alla L. n. 689/81, (c.d. legge sulla depenalizzazione, che trova applicazione nella fattispecie *de qua*) adduce la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del diritto di difesa e la mancanza



UNION SANITARIA PROV. RAGI
1901-1902

di motivazione del verbale di accertamento, come anche la mancata indicazione dei criteri di determinazione della sanzione, quali vizi inficianti la validità del provvedimento sanzionatorio (del quale chiede l'annullamento) emesso nei suoi confronti, lamentando in particolare di non essere stato informato della facoltà di farsi assistere, durante la fase del predetto accertamento, da un professionista precludendo, pertanto, o compromettendo gravemente il suo diritto di difesa.

Aldilà dell'infondatezza delle doglianze, sopra riportate, poiché, insussistente è l'asserita violazione del diritto di difesa, ampiamente riconosciuto sia dall'art. 4 comma 2 del Regolamento aziendale disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981, che, in caso di contestazione immediata, prevede esplicitamente che l'interessato possa richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata, sia dall'art. 7 dello stesso regolamento, che prevede la facoltà di presentare scritti difensivi e/o di richiedere l'audizione ex art. 18 Legge 689/81, di cui è fatta esplicita menzione nello stesso verbale, come pure dell'asserita mancanza di motivazione del provvedimento, poiché con le controdeduzioni alla memoria difensiva ex art. 18 Legge 689/81 gli organi accertatori motivano compiutamente, in modo chiaro ed esaustivo che *“la denuncia di inizio attività, prevista dall'art. 6 del Reg. CEE n.° 852/2004, va presentata prima dell'inizio dell'attività stessa, in quanto, oltre ad informare le Autorità competenti per i controlli e le verifiche istituzionali, attesta la regolarità ed i requisiti, in autocertificazione, dei locali e delle attrezzature utilizzate”*. Quanto, poi, alla doglianza sulla mancanza dei criteri di determinazione della sanzione, questi sono determinati *ex lege* dall'art. 16 della L. 689/81 intitolato “Pagamento in misura ridotta” che così recita: *“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”*.

Considerato, che il Sig. Belmonte Daniele, n.q., preso atto della propria posizione irregolare, in data 8.05.17 con protocollo n. 19176 ha presentato al S.U.A.P. di Vittoria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prima denominata DIA.

Considerato, pertanto, che **ricorrono i presupposti previsti dall'art. 9, comma 4 lett. b del Regolamento aziendale disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981**, poiché il trasgressore si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, ottemperando a quanto prescritto nel Verbale *de quo*, già prima che gli venisse notificato e che non risulta che lo stesso abbia commesso nei 5 anni precedenti infrazioni dello stesso genere, **si giustifica l'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale**.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n.° 852/2004;



VISTO l'art. 9, comma 4 lett. b del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. Belmonte Daniele n.q., nato il 30.06.76 a Vittoria ed ivi residente in Via Francesco Domicolo n.23, il pagamento della somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9 commi 1, 3 e 4 lett. b) del Regolamento Aziendale, **(si applica una sanzione pari al minimo edittale)**;

INGIUNGE

allo stesso, di versare la seguente somma, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 1.500,00**;

Spese di accertamento e notificazione: **€. 50,00**;

Bolli **€. 16,00**

Per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei)

- quanto ad **€. 66,00** da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° **11685971** intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: *"spese istruttorie verbale di contestazione n.° 09/2017 del 1.06.2017 del SIAN di Vittoria*;


- quanto ad **€. 1.500,00** da pagare tramite c/c postale n.° **10694974** – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 09/2017 del 1.06.2017 del SIAN di Vittoria nonché la data ed il numero della presente ordinanza*;

E' fatto obbligo di esibire anche tramite PEC: **affari.generali@pec.asp.rg.it**, l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Belmonte Daniele, nato il 30.06.76 a Vittoria ed ivi residente in Via Francesco Domicolo n.23,

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;



14/01/2014
RAGUSA
31/01/2014
CD/PA/12/11/30/1/14

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN di Vittoria - via Nicosia 27 - Vittoria)

Si avverte che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 16.10.2017

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra





12. 1. 1971
SILVANIA PROVINCIALE
RAGUSA
1871